

«**MANOMISSIONI, SCARTI INDISCRIMINATI, ORDINAMENTI PER MATERIA**».

GLI ARCHIVI DELLA CAMERA APOSTOLICA NELLE INTERPRETAZIONI DEL NOVECENTO

di Raffaele Antonio Cosimo Pittella

1. *Nelle pagine della Guida generale ed oltre*

La fedele custodia de' pubblici monumenti, il buon ordine degli officij de' notari, la buona condotta delle persone che vi sono addette, si è sempre considerato un oggetto importante al pubblico non meno che ai privati; e siccome gli officij de' segretarij e cancellierij della Reverenda Camera Apostolica meritano anche un particolare riguardo per gli interessi della medesima Reverenda Camera e per la maggior importanza de' monumenti che vi si conservano; perciò altre volte si sono fatte de' particolari stabilimenti da osservarsi da notari, o sia segretarij e cancellieri di Camera, e specialmente quei stabilimenti inseriti nei Statuti de' chierici di Camera approvati dalla santa memoria di Leone X nella sua costituzione che comincia Sicut prudens pubblicata il di 4 giugno 1518 [...]. Ma poiché ciò non ostante varj abusi si sono introdotti, ai quali si è riconosciuto doversi ulteriormente provvedere, quindi essendosi istituita la visita formale degli officij suddetti, la quale fu eseguita il di 10 febbraio prossimo passato, mediante la persona di monsignor Uditore, di monsignor Commissario della Camera e del terzo Sostituto camerale [...], con l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato e Tesorierato ordiniamo e comandiamo che debbano in avvenire inevitabilmente osservarsi i seguenti stabilimenti sotto le rispettive pene.¹

Così si legge in un editto datato 1791, volto a disciplinare, introducendo nuove e più severe regole, il funzionamento degli uffici notarili operanti a supporto delle magistrature centrali dello Stato ecclesiastico nella redazione e conservazione delle scritture.² Un documento, il quale, più che sembrare un provvedimento di natura amministrativa, ci appare, se considerato nella sua interezza, come una pagina riassuntiva delle vicende archivistiche pontificie dal tardo Cinquecento in avanti; una sorta di sintesi storica tesa a sottolineare la cura e l'attenzione ininterrottamente manifestate in ambito romano nei riguardi della conservazione della documentazione di matrice statale. Un editto di particolare interesse indubbiamente per il contenuto che lo contraddistingue, che consente di penetrare negli apparati amministrativi e burocratici pontifici e di coglierne caratteristiche e peculiarità, ma significativo, non secondariamente, anche per le autorevoli sottoscrizioni che ne accompagnarono la

¹ Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR); Biblioteca, *Manoscritti*, n. 219: *Editto sopra il regolamento*

² Sul notariato di età moderna: A. Giorgi, S. Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Siena 15-17 settembre 2008), I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per Archivi, 2012, pp. 37-138.

pubblicazione. In esso – a testimonianza della rilevanza della materia trattata – risultano infatti chiamate in causa le più alte cariche dello Stato, a cominciare dal cardinale camerlengo e dal tesoriere generale, nelle persone di Carlo Rezzonico³ e Fabrizio Ruffo.⁴ In conseguenza degli ordini impartiti da Pio VI, rientrava infatti, fra le prerogative attribuite al camerlengo e al tesoriere generale, regolamentare un settore nevralgico per il funzionamento della macchina statale: quegli studi notarili – denominati «officij di segreteria e cancelleria di Camera» – cui spettava la stesura dei documenti generati in seno alla Reverenda camera apostolica – massimo organo finanziario pontificio – nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, legislative e giudiziarie, e contestualmente la gestione e la conservazione nel tempo delle scritture così prodotte.⁵ Uffici questi ritenuti ora bisognosi di interventi correttivi sì in relazione al loro funzionamento interno e alle modalità di cooptazione del personale, ma anche per ciò che concerneva la formazione degli atti e la loro tenuta: «il buon ordine degli officij de’ notari e la buona condotta delle persone che vi sono addette si è sempre considerato un oggetto importante al pubblico non meno che ai privati», affermano infatti Carlo Rezzonico e Fabrizio Ruffo, non trascurando poi di precisare che «gli officij de’ segretarij e cancellerij della Reverenda Camera Apostolica meritano anche un particolare riguardo per gli interessi della medesima Reverenda Camera innanzitutto per la maggior importanza de’ monumenti che vi si conservano».⁶

Con l’editto del 1791, per percorrere la carriera notarile, diventava infatti non solo necessario il possesso di una discreta conoscenza della lingua latina e del diritto, oltre che ad un attestato di provata moralità, ma si rese indispensabile per i novizi, i soprannumerari e i sostituti – ovvero per coloro che partendo dai gradini più bassi dell’ufficio intendevano poi giungere alla posizione di notaio – ottenere un giudizio di idoneità alla professione da parte dei notai segretari e cancellieri di Camera titolari degli uffici. E se in precedenza gli orari di apertura e di chiusura degli studi notarili erano rimessi alla discrezionalità del capo notaio, a partire da questo momento furono stabilite precise regole riguardo al loro funzionamento al pubblico e alla vigilanza e custodia degli atti che vi si custodivano. Per consentire a quanti si rivolgevano dalle periferie dello Stato ai tribunali della capitale alla ricerca di una giustizia ritenuta più equa di quella che essi presumevano potesse essere erogata presso le corti feudali, si decise infatti di prolungare l’apertura degli «officij» ben oltre i consueti orari, così da agevolare sia i curiali sia il pubblico nella consegna degli incartamenti e nel ritiro di eventuali copie di documenti.

³ Su Carlo Rezzonico, camerlengo tra il 1763 e il 1799, vd. l’omonima voce in G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, Tipografia emiliana, LVII, 1852, pp. 165-166, insieme a *Troisième et dernière encyclopédie théologique publié par M. l’abbé Migné, tome trente et unième, Dictionnaire des cardinaux, tome unique*, Paris, chez M.J.P. Migné editeur, 1857, p. 1445.

⁴ Su Fabrizio Ruffo, tesoriere generale negli anni 1784-1794, vd. E. Piscitelli, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, «Archivio della Società romana di Storia patria», LXXIV, 1951, pp. 1187-1215. Gaetano Moroni, a tal proposito, precisa che «il regolare sistema finanziario di Roma grandemente migliorato si deve al genio di Fabrizio Ruffo, secondato da quello di Pio VI, anzi vi sono scrittori che affermano non esservi affatto prima di lui», G. Moroni, *Dizionario di erudizione*, LIX, *ad vocem* “Fabrizio Ruffo”, p. 217.

⁵ Sulla centralità della Reverenda Camera nel sistema statale pontificio, «organismo che aveva cura di tutti gli affari, diritti ed interessi materiali ed il governo della temporalità della Chiesa», vd. M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera apostolica e i suoi archivi, secoli XV-XVIII*, con contributi di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena, D. Sinisi, Roma, Archivio di Stato in Roma, Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, 1984. E ancora: G. Felici, *La Reverenda camera apostolica*, Bologna, Zanichelli, 1937 (la versione aggiornata è del 1940: *La Reverenda camera apostolica: studio storico-giuridico*, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana).

⁶ *Editto 1791*.

Notifichiamo ed inculchiamo – sottoscrivono Rezzonico e Ruffo – che non si possa ammettere alcun nuovo soggetto, anche per soprannumero, ne' suddetti officij se prima non avrà dato prova dei suoi onesti natali, buoni costumi, di una sufficiente cognizione della lingua latina e di essersi applicato almeno per un anno nelle istituzioni dello jus civile. Dopo essersi esaminati questi requisiti e concorrendovi la maggior parte dei segretari e cancellieri di Camera, verrà il medesimo soggetto approvato da' superiori.⁷

Ed aggiungono:

inoltre volendo rimediare al notorio abuso introdotto circa il tempo dell'apertura e chiusura degli officij, nel che ne restano molto incomodati i curiali ed il pubblico, ordiniamo che nei giorni d'udienza si aprano tanto la mattina quanto dopo il pranzo prima che termini della Curia Innocenziana di Monte Citorio, e nei giorni di vacanza vi sia la sola tolleranza del ritardo del quarto di ora dal tempo prefissato, né possono chiudersi prima del mezzo giorno la mattina, né la notte prima di un ora e mezza sonata nei mesi d'estate, cioè [da] maggio a ottobre, e di due ore sonate negli altri mesi, regolandosi con l'orologio della detta Curia Innocenziana⁸.

Specificando poi che:

gli officij nei giorni festivi di precetto dovranno restar chiusi [...] ed occorrendo festa di precetto in giorno di mercoledì, ed anche in qualche altro giorno che immediatamente preceda le proposizioni delle cause in Piena Camera, ancorché fosse domenica, in questi casi gli officij si dovranno aprire nel dopo pranzo al punto delle ore ventuna [...]. Vogliamo altresì che per tutto il tempo che si deve tenere aperto l'ufficio ne' giorni di festa oltre il novizio e antinovizio debbano assistere alternativamente due giovani del medesimo ufficio per turno, di maniera che non rimanga mai senza custodia almeno di due suddetti, [...] del che vogliamo che ne resti specialmente incaricata la vigilanza dei segretarij di Camera. Chiunque mancherà nelle rispettive incombenze [...] qualora non sia provata una causa legittima e grave incorra inremissibilmente per ogni mancanza la pena di uno scudo a beneficio di chi in quell'ufficio si troverà essere più diligente ed attento. E quando tali mancanze siano frequentemente replicate sia espulso dall'ufficio.⁹

Sono queste regole precise e puntuali che si mantengono tali anche quando l'attenzione di Carlo Rezzonico e Fabrizio Ruffo si sposta sulla tenuta degli archivi e sulle problematiche connesse alla gestione delle scritture correnti. Archivi ibridi, è il caso di dire, poiché i complessi documentali custoditi presso gli «officij» di segreteria e cancelleria di Camera erano di fatto in parte costituiti da carte prodotte dal notaio in qualità di libero professionista, al soldo della clientela privata, in parte formati da documenti redatti ad uso dello Stato, e dunque sottoscritti dal notaio nel ruolo di pubblico funzionario a servizio delle magistrature camerale.¹⁰ Di qui appare chiaro come gli uffici notarili romani fossero luogo di confluenza di

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ Sugli archivi notarili romani, R. Pittella, «*A guisa di un civile arsenale*». *Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari*, II, pp. 669-768. Si veda anche A. Groppi, *Fili notarili e tracce corporative: la ricomposizione di un mosaico (Roma, Secc. XVII-XVIII)*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*», CXII, 2000, 1, pp. 61-78; R. Pittella, «*Brogliardi scomposti, carte lacere e guaste. Reliquie dolorose di una lunga e penosa Odissea*». *Gli Archivi dei Trenta Notai Capitolini nel passaggio dal governo pontificio al Regno d'Italia*, in A. Gottsmann, P. Piatti, A. Rehberg (a cura di), *Incorrupta Monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a*

scritture sia pubbliche che private, di carte amministrative e giudiziarie, di scritture cioè prodotte per assecondare le esigenze dei ministri camerale, le quali venivano custodite negli stessi spazi fisici in cui trovavano posto testamenti, atti di vendita, donazioni e tutta quella varia tipologia di documenti sottoscritti dal notaio in riferimento al modo di vivere e di morire degli abitanti dell'Urbe:

doendosi ancora provvedere in avvenire, perché non si ritorni in avvenire a quei disordini ravvisati nella visita fatta tanto circa gl'Istrumenti quanto circa gl'Atti e gli altri Libri: ordiniamo che [...] tutti gli Istrumenti debbano essere stesi in buona forma e legati di tre in tre mesi, a che i sostituti e i giovani che rogheranno gli Istrumenti soggetti all'archiviazione debbano in termini di tre mesi darne le copie all'Archivio Urbano e pagarne le tasse; vogliamo inoltre [...] che s'no tenuti in buon ordine e custoditi i documenti prodotti e specialmente le cedole private, e che i Brogliardi, Manuali di citazioni e i Registri delle Sentenze, i Registri dei Chierici di Camera 'Signaturarum' ed i Libri 'Receptorum', 'Accomodatorum', 'Diversorum' etc. siano tenuti sempre in paro e scritti diligentemente senza omissioni e rispettivamente rubricellati di tre in tre mesi: e chi mancherà per la per la prima volta ad alcuna delle sue rispettive incombenze incorrerà la pena della sospensione del rispettivo suo ufficio e perdita di tutti gli emolumenti per lo spazio di sei mesi; e replicandosi le mancanze saranno dimessi per sempre [...]. Ed segretarij in capite incorreranno la pena di scudi trenta per ognuna delle suddette mancanze de' loro rispettivi subalterni, qualora abbiano mancato d'invigilare e di avvisare i superiori.¹¹

Un interesse nei confronti degli archivi, quello mostrato dal camerlengo Rezzonico e dal tesoriere Ruffo, che si estende anche nei confronti delle scritture non più direttamente utili allo svolgimento degli affari correnti. Carte sulle quali occorreva vigilare, per evitarne la dispersione, con la stessa solerzia riservata alle scritture del presente, documenti da conservare con cura, proteggendole dai danni del tempo e dalle aggressioni dell'uomo, affinché se ne garantisca la «fedele» e «diligente custodia»:

finalmente non essendo di minor importanza la diligente custodia, mantenimento ed ordine degli Archivij esistenti nel Palazzo Apostolico Vaticano, a ciascuno dei suddetti officij de' segretarij di Camera destinati, ordiniamo e comandiamo che i medesimi segretarij abbiano tutta la cura ed attenzione affinché i rispettivi A¹²rchivij siano sempre ben conservati e tutti i Libri, Protocolli ed altre carte e monumenti siano tenuti in buon sistema e con fedel custodia, ed almeno quattro volte in ciascun anno si facciano pulire e nettare da immondezze e polvere e procurare che vi si facciano i necessari risarcimenti. Inculchiamo inoltre ai medesimi segretarij d'invigilare sopra la condotta e qualità de' loro subalterni ai quali affideranno le chiavi degli Archivij suddetti, restando essi segretarij di Camera responsabili al pubblico ed a noi della custodia e conservazione dei monumenti.

Ma se è di salvaguardia delle carte che si deve parlare se si adotta come strumento d'osservazione l'editto del 1791, ben diversa è l'immagine degli archivi pontifici che emerge dagli studi ad essi dedicati nel corso del Novecento. Ne sono una eloquente testimonianza le parole con le quali Edvige Aleandri Barletta riassume, nella monumentale *Guida generale degli archivi di Stato*, le complesse vicende storiche che hanno caratterizzato la nascita, la conservazione e la trasmissione delle scritture della Reverenda camera apostolica, oggi

mons. Sergio Pagano, *prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, II, Archivi, Archivistica, Diplomatica, Paleografia, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2018, pp. 711-725.

¹¹ *Editto 1791*.

¹² *Ibidem*.

custodite nell'Archivio di Stato di Roma.¹³ La studiosa non dimentica infatti di evidenziare come, caratterizzato da profonde faglie e debolezze, si sia rivelato il sistema normativo messo a punto lungo tutta l'età moderna dalle istituzioni statali romane per la difesa della propria memoria documentaria; punti deboli che allo scoccare del 1870 avrebbero finito per consegnare allo Stato italiano archivi profondamente sconvolti rispetto alle originarie morfologie. Un esempio eclatante di archivi diffusamente manomessi sono per l'Aleandri Barletta innanzitutto quelli prodotti dai segretari e cancellieri di Camera, al centro dell'editto del 1791, la cui formazione era avvenuta per conto ed in riferimento alle magistrature centrali dello Stato deputate al controllo del sistema finanziario, e dunque espressione fra le più significative della temporalità della Chiesa: «l'archivio camerale», afferma la studiosa, «costituisce oggi un complesso di documentazione diviso in tre branche, etichettate per ragione di comodo Camerale I, II e III; ma, in realtà, esso deriva dalla commistione degli archivi conservati dai notai segretari e cancellieri della Camera e di quelli conservati dalla Computisteria che, per particolari vicende storico-archivistiche, hanno perduto la loro identità e sono stati composti in una grande miscellanea».¹⁴

Per Edvige Aleandri Barletta profonde erano state infatti le alterazioni subite dagli archivi camerale già prima che essi giungessero con il 1870 nell'Archivio di Stato di Roma, causa tutto ciò di una progressiva quanto inesorabile deformazione delle primitive aggregazioni, di disastrosi scioglimenti delle serie, di irrimediabili dispersioni e arbitrari accorpamenti. I progetti di conservazione archivistica, di cui documenti come l'editto del 1791 sono prova, rimasero, a suo giudizio, per lo più circoscritti nel limbo degli enunciati e dei buoni propositi, senza mai di fatto tradursi in azioni concrete aventi un effetto reale sul destino delle scritture.¹⁵ In breve, una sorte quanto mai nefasta, risultato della negligenza degli stessi soggetti produttori, si sarebbe abbattuta sulle scritture camerale, dato che già in epoca preunitaria i danneggiamenti e le manipolazioni avrebbero rappresentato una delle voci ricorrenti. È questa, infatti, la lezione che si apprende dalla *Guida generale degli archivi di Stato*, dove si parla sovente di «manomissioni, scarti indiscriminati» e impropri «ordinamenti per materia». La perdita di ingenti quantità di materiali – precisa Edvige Aleandri Barletta – di cui furono oggetto nel 1839 gli antichi fondi camerale di palazzo Salviati alla Lungara, sede dell'allora ministero delle Finanze, di questa storia fatta di perdite e danneggiamenti, sarebbe solo uno dei tanti episodi: scritture sottratte ai complessi archivistici di appartenenza per essere cedute «ai pizzicagnoli per involgere la loro merce, ai fabbricanti della 'girandola' per farne cartocci per i fuochi d'artificio e ai fabbricanti di carta per trasformarla in 'pisto'».¹⁶

Considerazioni queste che, a ben guardare, non appaiono troppo diverse per tenore e contenuto dalle riflessioni che precedenti generazioni di studiosi avevano già avuto occasione di formulare. Una similitudine, quella che è possibile riscontrare tra archivisti appartenenti a stagioni culturali differenti, che si mostra ancora più marcata quando tema d'indagine diventano i lavori di ordinamento e inventariazione che scandirono la storia della documentazione camerale dopo il 1870; nel periodo cioè immediatamente successivo al trasferimento delle scritture, dagli uffici che le avevano prodotte, all'Archivio di Stato di Roma. Sono infatti queste le parole con le quali Edvige Aleandri Barletta tratteggia il lavoro

¹³ *Guida Generale degli Archivi di Stato*, III, ad vocem «Roma», Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Le Monnier, 1986, pp. 1031-1279.

¹⁴ *Ivi*, pp. 1047-1048.

¹⁵ Sui provvedimenti adottati dalla monarchia papale in materia di conservazione archivistica, a cominciare dal pontificato di Sisto IV, vd. *Guida generale*, p. 1049.

¹⁶ *Ivi*, pp. 1047-1048.

compiuto sulle carte camerali con il loro passaggio dalla giurisdizione pontificia a quella del neonato Regno d'Italia:

gli archivisti romani, in verità, ereditarono gli archivi camerali in grande disordine e, sia per metterli velocemente a disposizione degli studiosi, sia in ossequio 'a certe direttive del tempo in materia di organizzazione degli Archivi di Stato', si preoccuparono di eseguire un piano preconstituito di lavoro che nulla aveva a che fare con un vero e proprio riordinamento delle carte. Essi incominciarono innanzitutto ad enucleare gli archivi giudiziari che, in conseguenza delle suaccennate direttive, dovevano, insieme con gli altri analoghi, formare una sezione a parte. In secondo luogo isolarono le serie organiche di registri con le quali formarono il primo blocco di documentazione camerale che indicarono come Camerale I. successivamente completarono, forzandolo talvolta oltremisura, quell'ordinamento per materia già iniziato in epoca pontificia, formando il secondo blocco di documentazione che suddivisero sotto varie voci da 'accademia' a 'zecca' e che chiamarono Camerale II. Infine raggrupparono il restante materiale, che era anche il più numeroso, in una grande Miscellanea per luoghi che etichettarono Camerale III.¹⁷

Dunque, se profondi sconvolgimenti avevano contraddistinto il destino delle carte camerali nei secoli anteriori all'Unità, uguali se non maggiori saranno considerati i danni inferti a questa documentazione all'indomani della Breccia di Porta Pia. È di «manomissioni, scarti indiscriminati ed impropri ordinamenti per materia» che parla anche Elio Lodolini, il quale non esita ad etichettare i lavori di ordinamento compiuti nell'Archivio di Stato di Roma dopo il 1870 come «arbitrari» e manifestamente irrispettosi di ciò che si è soliti definire «principio di provenienza, o rispetto dei fondi, o metodo storico».¹⁸ Significative sono le considerazioni da lui formulate sull'operato di Biagio Miraglia ed Enrico De Paoli, i primi ad essersi avvicendati nella direzione dell'Istituto romano: «la nomina – egli scrive – di due funzionari amministrativi, e soprattutto quella del De Paoli che vi rimase per trent'anni, alla direzione dell'Archivio di Stato di Roma nel lungo e cruciale periodo della formazione ed organizzazione dell'istituto, portò ad una serie di disastrose conseguenze [...] fu probabilmente questa – oltre alla scarsa conoscenza di cose archivistiche – una delle ragioni che spinsero, forse inconsciamente, Miraglia prima e De Paoli poi all'effettuazione di grandi scarti di materiale documentario antico e prezioso, alla distruzione sistematica di grandi fondi, allo smembramento di altri, alla creazione di artificiose miscellanee e ad effettuare 'ordinamenti' secondo metodi cronologici, geografici per materia ecc., cioè nei modi più contrari ad ogni elementare norma archivistica».¹⁹

Parole, quelle di Lodolini, nelle quali sembra quasi riecheggiare lo sferzante giudizio che su queste stesse vicende aveva già emesso, sul finire degli anni Venti, Eugenio Casanova, comunemente considerato fra i padri fondatori della moderna dottrina archivistica. Un Casanova ormai giunto all'apice del successo scientifico – figura autorevolissima nel panorama archivistico internazionale ed incontrastato punto di riferimento per quella schiera di studiosi che si è soliti menzionare con l'appellativo di Scuola archivistica romana –²⁰ il

¹⁷ *Ivi*, p. 1048.

¹⁸ E. Lodolini, *La formazione dell'Archivio di Stato di Roma (nascita travagliata di un grande istituto)*, «Archivio della Società romana di storia patria», XCIX, 1976, pp. 316-320; Id., *L'Archivio di Stato di Roma dallo smembramento alla ricostruzione dei fondi*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIV, 1984, pp. 23-67.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Su Casanova direttore dell'Archivio di Stato di Roma, vd. E. Lodolini, *Gli istituti archivistici romani*, in L. Lume (a cura di), *L'Archivio di Stato di Roma*, Firenze, Nardini editore, 1992 pp. 25-27. È sempre Lodolini ad informarci che «il principio di ordinamento dell'archivio era, per Casanova, uno solo: «quello dell'ordine originario delle carte», *ivi*, pp. 24-25.

quale così commentava, certo non nascondendo la sua più totale disapprovazione, il lavoro svolto da coloro che lo avevano preceduto nella direzione dell'Archivio di Stato di Roma:

La serie dell'Archivio di Stato di Roma chiamata Archivio camerale fu artificiosamente composta molto tempo dopo togliendo registri ed atti da infinite serie minori, sciogliendo e frantumando archivi di magistrature passate. È cosa deplorabile, non v'ha dubbio, ma ciò nondimeno, essa è ormai conosciuta, usata, studiata e citata in numerosi lavori sotto quel titolo. Scioglierla per ridar vita o integrità alle serie, che ad essa hanno somministrato gli elementi, sarebbe sconvolgere innumerevoli citazioni e fonti, senza sapere precisamente ricostruire le serie antiche, né ove collocarne esattamente le parti smembrate e con il pericolo maggiore di lasciare la ricomposizione ammezzata e perciò inutile così per gli studi condotti prima della nuova decomposizione, come per chi volesse rendersi conto di quel che ci sia pervenuto dalle antiche serie rimaste in sospenso.²¹

Una linea interpretativa, quella che accomuna Casanova a Lodolini, da cui non sembra discostarsi Maria Grazia Pastura, che alla Reverenda Camera ha dedicato molta parte dei suoi studi: sostenitrice dell'idea che la documentazione prodotta dal massimo organo finanziario pontificio abbia assunto nel tempo un'articolazione quanto mai artificiosa, tale da rendere impossibile riconoscere «a colpo d'occhio la magistratura che l'ha prodotta»; assertrice dell'ipotesi che la «comprensione» delle modalità di formazione degli archivi camerali non possa prescindere dalla conoscenza delle «competenze dei singoli magistrati» e del «modo in cui essi si atteggiarono attraverso i secoli reciprocamente e nei confronti dell'organo collegiale, la Piena Camera».²² Così infatti scrive:

Bisogna dire che lo sforzo di comprensione della documentazione, così disorganica, degli archivi camerali, deve tendere alla ricostruzione, almeno sulla carta, degli archivi “organici” delle magistrature camerali, a spiegare le interrelazioni tra le serie, il modo in cui esse nella loro struttura e fisionomia rispecchiano lo snodarsi e il dispiegarsi delle antiche procedure.²³

Ed aggiunge:

La documentazione prodotta dai magistrati e dagli uffici della Camera apostolica presenta attualmente una articolazione artificiosa e comunque tale da non rendere riconoscibile a colpo d'occhio la magistratura – o meglio l'organizzazione del complesso di magistrature – che l'hanno prodotta. Ciò dipende in parte dall'uso, purtroppo diffuso in passato, di creare miscellanee documentarie anche laddove non era strettamente indispensabile e di trasformare in miscellanee, aggregandovi documentazione estranea, archivi che nella loro struttura originaria avevano una vita e una ragione di essere proprie.²⁴

Parole queste le quali appaiono legate a doppio filo a quelle Elio Lodolini, che, proprio insistendo sul nesso magistrature-scritture, istituzioni-archivi, sul finire degli anni Settanta si espresse affermando che:

da qualche anno si è riunificato ciò che alla fine dell'Ottocento era stato assurdamente diviso. Le carte di ciascuna delle presidenze e Prefetture camerali (Acque, Strade, Archivi, ecc.) erano state difatti smembrate fra sezioni diverse dell'archivio di Stato, a seconda che si trattasse di

²¹ E. Casanova, *Archivistica*, Siena, Lazzari, 1928, p. 192.

²² M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica*, p. 18.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ivi*, p. 10.

documenti di carattere legislativo ed amministrativo, di atti giudiziari civili e penali, di atti notarili. Dal 1976, invece, tutta la documentazione delle Presidenze camerale – legislativa, amministrativa, giudiziaria, notarile –, così come quella di ogni altro fondo della Camera, fa parte della “Sezione camerale” dell’Archivio di Stato.²⁵

2. Il disordine delle origini: il giudizio di Costantino Corvisieri

Se uno dei *topos* della letteratura archivistica sulla Camera apostolica è l’idea che impossibile sia, senza aver prima evidenziato tempi, modi e termini degli sviluppi del sistema istituzionale, ridare visibilità all’originario ordito archivistico, l’altro nodo su cui solitamente si è insistito è quello di un primitivo disordine, frutto di una disattenzione sempre manifestata dalle autorità pontificie nei riguardi della propria memoria documentaria. È convinzione di molti – da Eugenio Casanova ad Edvige Aleandri Barletta – che gli archivi camerale, versando nel più assoluto abbandono già nei tempi anteriori all’Unificazione, avessero via via smarrito la loro originaria fisionomia, poiché oggetto – come riferisce la *Guida generale* – di «manomissioni, scarti indiscriminati e ordinamenti per materia» lesivi dei legami esistenti fra le carte e le magistrature: con le prime specchio delle seconde.

Una linea interpretativa, questa, le cui radici sembrerebbero affondare nel pensiero di Eugenio Casanova, ma la cui iniziale formulazione risulta essere invece antecedente di alcuni decenni. Compriamo allora un passo indietro, allontaniamoci da quel 1928, anno in cui Casanova pubblicava il suo manuale di archivistica, e trasferiamoci nella Roma del 1870. È qui, tra le rovine ancora fumanti di una temporalità della Chiesa crollata di schianto, che appare sulla scena Costantino Corvisieri, il cui destino professionale incrocia più volte quello delle carte camerale: non solo archivista di I classe nell’Archivio di Stato di Roma dal 23 dicembre 1875 al 22 novembre 1896, ma anche paleografo e diplomatista di chiara fama, cui il consigliere di Luogotenenza per l’interno, di concerto con il consigliere di Luogotenenza per la pubblica istruzione, all’indomani della Breccia di Porta Pia, commissionò di stendere una dettagliata relazione sugli archivi governativi presenti a Roma e nella sua provincia.

In un frangente in cui forte era la preoccupazione (ma anche la possibilità) che molte scritture potessero disperdersi, il 3 novembre 1870 il ministro dell’interno chiede da Firenze al luogotenente del re in Roma che gli vengano prontamente trasmesse notizie in merito a «quali e quanti sono gli Archivi di Stato esistenti in codeste provincie, come sono organizzati, da quale Amministrazione presentemente dipendono e da quali leggi e regolamenti interni sono governati».²⁶ Ed è proprio Costantino Corvisieri che scorgiamo impegnato in ruoli di particolare responsabilità. È dinanzi a lui che si aprirono per la prima volta le porte di quei palazzi sui quali per secoli aveva sventolato la bandiera pontificia, luoghi di esercizio del potere per i ministri camerale: spettò infatti a Corvisieri ispezionare gli archivi che vi si custodivano, per verificarne la consistenza e la tipologia; a lui il ruolo di redigere un progetto che di queste scritture ne prevedesse l’utilizzo in termini politico-amministrativi e culturali.

Questo è ciò che si legge nelle pagine della sua relazione, datata 1871, dove, al fianco della descrizione dello stato di fatto, sembra chiaramente profilarsi la convinzione che al disordine del momento bisognasse far fronte stabilendo un nuovo futuro ordine.²⁷ Così scrive:

²⁵ E. Lodolini, *Gli istituti archivistici romani*, p. 27.

²⁶ ASR, *Luogotenenza del Re per le Provincie Romane*, b. 57, tit. V, fasc. 12.

²⁷ Ivi, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 23, doc. 1: *Relazione della visita fatta agli archivi governativi di Roma, per ordine della regia Luogotenenza, da Costantino Corvisieri e progetto per la riduzione dei medesimi, 1871*.

Invitato dalla Regia Luogotenenza nel novembre prossimo passato a visitare tutti gli archivj Governativi di Roma per quindi darne la relazione, e presentare una qualche proposta di ordinamento, mi reco ad onore di sottoporre all' Eccellenza Vostra il risultato del mio operato. I nostri archivi governati vi si possono considerevolmente ridurre a tre grandi depositi, ciascun de' quali verrebbe distinto da una appellazione propria del loro particolare contenuto cioè Archivio diplomatico ed Amministrativo, Archivio generale de' Notari, Archivio generale de' tribunali. Esaminati bene gli elementi onde dovrebbero comporre, trovo che la loro sistemazione richiederà molto tempo poichè il numero delle carte è immenso, e grande il loro disordine nella parte antica.²⁸

Ed aggiunge:

è necessario per porre mano all'ordinamento essere prima ben informato di tutte le diverse maniere con cui i Papi si sono governati nel reggimento dello Stato. Una tal conoscenza farà sì che le carte saranno ben disposte non solo per ordine cronologico, ma eziandio secondo l'altro delle diverse istituzioni politiche ed amministrative.²⁹

Parole, le precedenti, indubbiamente illuminanti rispetto a molte questioni qui affrontate. Se è sulla triade carte-magistrature-disordine che pone l'accento anche Corvisieri, sembrerebbe quasi di intravedere in lui una sorta di antesignano nei confronti di quelle tesi su cui solitamente è andato articolandosi il dibattito archivistico novecentesco: il prototipo – per intenderci – di quella linea interpretativa che, senza soluzione di continuità, correndo trasversale lungo tutto il XX secolo mostra di non essere estranea persino alla *Guida generale*; e la cui comparsa sulla scena culturale andrebbe quindi retrodatata rispetto agli anni in cui Eugenio Casanova faceva assurgere il caso romano ad esempio eclatante di un disastro archivistico.

Del resto, che l'incidenza di Corvisieri nel tessuto culturale della capitale non sia stato episodico o casuale trova conferma nella longevità che caratterizzò la sua attività di studioso, e di cui la presenza fra i componenti della Delegazione sugli archivi romani, che operò tra marzo e dicembre 1871, rappresenta solo uno degli snodi fondamentali. Sarà infatti l'Archivio di Stato di Roma a fare da sfondo a molta parte del suo *cursus honorum*, poichè sarà qui che per oltre due decenni egli eserciterà le sue stimate competenze di archivista, paleografo e diplomaticista, lavorando su quelle stesse carte camerale oggetto di studio per più generazioni di archivisti.³⁰

In conclusione, se fra i criteri interpretativi della storia archivistica camerale si adotta quello della cattiva gestione, cui le carte andarono soggette durante il governo pontificio, e se a questa convinzione si associa l'idea che nessun realistico progetto di ordinamento si possa praticare senza aver prima tracciato la storia delle istituzioni produttrici, non è certo ad Eugenio Casanova che bisogna rivolgere l'attenzione, quanto piuttosto a Costantino Corvisieri. Appare, infatti, alquanto verosimile che sia stato proprio negli anni 1871-72 che iniziò a farsi strada l'idea che nessun effettivo interesse fosse stato nutrito dal passato governo riguardo la conservazione dei propri archivi. E di rimando: si tornò più volte ad insistere sull'importanza di ripristinare il nesso, oramai sbiadito, originariamente esistente fra le magistrature e la documentazione.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ E. Lodolini, *La scuola archivistica romana dal 1870 al 1985*, «Gli Archivi per la storia», II, 1989, pp. 115-117.

Del resto, Costantino Corvisieri non fu un anonimo funzionario cui vennero affidati compiti di ordinaria amministrazione. Ne è traccia la presenza del suo nome, al fianco di Terenzio Mamiani, fra i membri con funzioni direttive della Società romana di storia patria e le parole di stima e di considerazione spese in suo favore da Ruggero Bonghi, che scrivendo di lui lo definirà «distinto archivista» e «distinto per specialità di studio in questa materia».³¹ L'incarico ispettivo del quale fu investito non rispondeva infatti ad un censimento di natura esclusivamente quantitativa, ma anche a pressanti ed urgenti obiettivi di natura politica e culturale. Le carte di cui doveva occuparsi venivano infatti considerate dalla comunità scientifica internazionale come una fonte di prim'ordine non soltanto per la storia dello Stato della Chiesa, ma anche per quella dei molti paesi stranieri per i quali Roma aveva rappresentato un crocevia di interessi religiosi, politici, sociali.³²

Si lasci in conclusione la parola allo stesso Corvisieri e al suo progetto di creare *ex novo* un grande archivio diplomatico-amministrativo:

Fo però considerare che la formazione di questo interessante Archivio non potrà condursi alla perfezione sin tanto che il regio Governo non farà di sua ragione l'infinito numero di documenti che principalmente si conservano negli Archivi Segreti Vaticani. Sarebbe cosa veramente deplorabile che quelli dovessero ancor per molo tempo rimanere chiusi alla scienza, mentre è cessato il governo che avea il potere di farne un arcano. Immensa nonché preziosa è la quantità delle carte che vi si racchiudono riguardanti gli interessi puramente civili del popolo romano. So di certo che tra la moltitudine delle pergamene grande è la quantità di quelle che appartengono ad illustri famiglie della città, a diversi municipij, e a corpi morali soppressi. Ascende a parecchie migliaia il numero di que' libri che si riferiscono all'amministrazione delle rendite dello Stato ecclesiastico, dove si nasconde una miniera di preziose e pregevoli notizie non solo per l'economia politica, ma eziando per la storia dell'arte. Per poter congetturare del loro gran valore, basti sapere che principiano con il pontificato di Bonifacio VIII e proseguono fino ai tempi di Paolo III. Le più importanti serie di questi libri sono tre, distinte coi titoli 'Expensae Camerae', 'Introitus et exitus palatii apostolicii', 'Diversorum cameralium'. La questione a chi debba appartenere la proprietà della Biblioteca Vaticana bene si potrebbe definire col consultare tali documenti. Meglio altresì conosceremmo il modo onde si reggeva in antico la nostra città, i privilegi del nostro comune, il suo decadimento, i nostri usi e le nostre feste tanto caratteristiche che per i mutati costumi ci sembrano quasi incredibili. Mi rimango poi per amore di brevità dal far menzione singolare di que' volumi che contengono le politiche istruzioni date ai nunzi, ai legati, ai commissari straordinari della Santa Sede, dove si nasconde la storia intima e più segreta non solo d'Italia, ma dell'Europa intiera. Oltre le carte che si riferiscono al governo dello Stato ed alla autorità pontificia ne' dominij stranieri, l'Archivio vaticano va ricco di codici membranacei e cartacei d'argomento storico, i quali assai meglio starebbero in una pubblica biblioteca.³³

³¹ Riguardo agli incarichi affidati al Corvisieri, si vedano gli incartamenti presenti nella b. 57, tit. V, fasc. del fondo *Luogotenenza del re per le provincie romane* dell'ASR. Ma si veda anche E. Lodolini, *La formazione dell'Archivio*, pp. 239-267.

³² Sulla risonanza che ebbe fra gli storici europei l'istituzione dell'Archivio di Stato di Roma, vd. R. Pittella, *Dal papa al re. Archivi e archivisti a Roma tra governo pontificio e Regno d'Italia*, in *Roma capitale. La città laica, la città religiosa (1870-1915)*, pp. 347- 362.

³³ E. Lodolini, *La formazione dell'Archivio*, pp. 239-267.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938.

Tutti i contenuti pubblicati in questa rivista sono Copyright degli autori e, laddove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative Commons: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Per ogni utilizzo dei contenuti al di fuori dei termini della licenza si prega di contattare l'autore e/o la Redazione, al seguente indirizzo email: redazione.giornaledistoria@gmail.com